



Prot. (si veda segnatura)

Bibbiena, 23 Novembre 2018

AL PERSONALE SCOLASTICO
 ALLE FAMIGLIE
 ALL'UTENZA
 -BACHECA REGISTRO ELETTRONICO
 - SITO
 -ALBO PLESSI

OGGETTO - DECRETO LEGGE 104/2013, DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE E NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative¹, si informa che è VIETATO FUMARE:

- **fumare** negli spazi interni e nelle aree esterne di pertinenza dell'istituto scolastico (comprese scale antincendio, resede, etc...) in tutti i plessi dell'Istituto;
- **utilizzare sigarette elettroniche** nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico e si estende a genitori, esperti esterni e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto. Coloro che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola. **I fiduciari di plesso saranno per ciascuna sede responsabili del rispetto della normativa**, segnalando alla Scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni (si rimanda ad apposita circolare esplicativa) e cureranno l'affissione del presente avviso nei plessi, in modo ben visibile all'esterno.

Si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita. Difatti la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Mucci
 (documento firmato digitalmente)

¹ Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.